

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2008, n. 2

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2008, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 20.329.848.056,55 in termini di competenza e in euro 27.193.646.056,55 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2008.

3. È autorizzato l'impegno delle spese per l'esercizio finanziario 2008 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale di contabilità.

4. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2008 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 2

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2008, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.

Articolo 3

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2008 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione.

Articolo 4

1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2008 del saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2007, per l'ammontare di euro 200.000.000,00.

2. Il saldo di cui al comma 1 è destinato:

a) quanto a euro 100.000.000,00 a concorrenza della copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di

destinazione, di cui l'elenco completo è rappresentato nel corrispondente Allegato;

b) quanto a euro 100.000.000,00 per spese relative ai residui perenti ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale di contabilità, con allocazione nel correlato fondo speciale per la rassegnazione di tali residui.

Articolo 5

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l'anno 2008 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore a euro 1.480.734.166,11 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:

a) per euro 589.481.000,00 nell'allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 13 della legge regionale di contabilità;

b) per euro 891.253.166,11 nell'allegata Tabella "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2008 per spese d'investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati".

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a quaranta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.

4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

5. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 107.009.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2009 e 2010 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 (upb U0199).

6. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" è autorizzata all'estinzione anticipata di mutui o prestiti obbligazionari per un importo massimo di euro 600.000.000,00, anche utilizzando risorse finanziarie disponibili (upb U0199).

7. Per i fini di cui al comma 6 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente (upb E0019).

Articolo 6

1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2008, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

2. Sul fronte dei limiti posti dal “Patto di stabilità interno” alla gestione della cassa, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare per l'esercizio 2008, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di cassa.

Articolo 7

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e 100092/U).

Articolo 8

1. A norma dell'articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 della Regione del Veneto nel testo allegato alla presente legge.

Articolo 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 febbraio 2008

Galan

INDICE

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 febbraio 2008, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 novembre 2007, n. 23/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2007, dove ha acquisito il n. 282 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 20 dicembre 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Barbara Degani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 e 9 febbraio 2008, n. 1598.

2. Relazione al Consiglio regionale

(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2008, pubblicata in questo stesso Bollettino, ndr)

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 42 - Impegni di spesa.

1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili,

sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell'esercizio; gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell'esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 13 - Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all'entrata e per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, al quadro generale riassuntivo sono allegati:

- a) un prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, indicando la rispettiva destinazione derivante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, con i correlati stanziamenti di competenza di spesa;
- b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato; c) un elenco delle garanzie, principali o sussidiarie, prestate dalla Regione.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 60 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 60 - Norme transitorie.

1. Per consentire il graduale adeguamento della gestione di bilancio e contabile all'eliminazione dell'istituto della perenzione amministrativa, ai residui passivi derivanti da impegni assunti fino al 31 dicembre del 2001 si applicano, a tutto l'esercizio 2008, le norme di cui all'articolo 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni “Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335”.

2. Fino all'applicazione della forma del documento informatico con firma digitale agli ordinativi di riscossione e di pagamento, la trasmissione in via elettronica al tesoriere regionale di tali ordinativi può essere accompagnata da un unico documento cartaceo riepilogativo contenente tutti gli elementi degli ordinativi trasmessi.
3. Il rendiconto generale dell'esercizio 2001 è redatto secondo le norme della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.”.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'art. 14, comma 1 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 14 - Equilibrio del bilancio di previsione annuale.

1. Nel bilancio di previsione annuale:

- a) il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari;
- b) il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa.”.

- Il testo dell'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 13 - Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, al quadro generale riassuntivo sono allegati:

- a) un prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, indicando la rispettiva destinazione derivante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, con i correlati stanziamenti di competenza di spesa;
- b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato; c) un elenco delle garanzie, principali o sussidiarie, prestate dalla Regione.”.

- Il testo dell'art. 26, comma 6 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 26 - Mutui e prestiti obbligazionari.

6. La Giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di tassi o l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 22, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 22 - Variazioni al bilancio.

2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:

- b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 3 - Bilancio pluriennale.

1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale.

2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari.
3. Il bilancio pluriennale rappresenta, in termini di competenza, il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato in base alla legislazione statale e regionale vigente, nonché ai nuovi provvedimenti legislativi.

4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l'iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.

5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.

6. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso comprese.

7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.

8. Il bilancio pluriennale può essere rappresentato in un unico documento con il bilancio di previsione annuale.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E
PLURIENNALE 2008-2010**

**ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2008 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2008-2010**

Relazione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

TABELLA 1 : Stato di previsione dell'entrata

TABELLA 2 : Stato di previsione della spesa

DOCUMENTO ALLEGATO : Ripartizione delle unità previsionali di base

Elenco delle spese obbligatorie e d'ordine (art.17, c.3, L.R.29/11/2001, n.39)

PROSPETTI ALLEGATI:

Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato (art.13, c.2, lett. b), L.R.29/11/2001, n.39)

Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2008 per spese d'investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati

Elenco garanzie prestate dalla Regione (art.13, c.2, lett. c), L.R.29/11/2001, n.39)

Prospetto sintetico del piano finanziario degli interventi dell'Unione Europea (art.24, c.4, L.R.29/11/2001, n.39)

Spese relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali (art.11, c.7, lett. b), L.R.13/04/2001, n.11)

Quadro dimostrativo delle assegnazioni vincolate statali e comunitarie (art.13, c.2, lett. a), L.R.39/11/2001, n.39)

Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione

Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari anche derivati sottoscritti dalla Regione (art. 1, c. 383, L. 24/12/2007, n. 244)

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2008-2010

Indice delle unità previsionali di base

Indice dei capitoli